



**FONDAZIONE ROMAGNOSI**  
Scuola di governo locale

*Quaderni della Fondazione Giandomenico Romagnosi*

**Quaderno 2/2025**

## **La fusione di Comuni con procedimento di incorporazione.**

**Un vademecum per gli amministratori dei piccoli Comuni**

**Autori:**

**Alberto Ceriani  
Giampaolo Ioriatti**

*Dicembre 2025*

Fondazione Scuola di Governo Locale Giandomenico Romagnosi

Presidente: Michela Magliacani.

Responsabile Scientifico dei Quaderni: Andrea Zatti.

Immagine di copertina: Andrea Vaccari, A7design.

---

*Quaderno Romagnosi 2/2025, dicembre 2025.*

*La fusione di Comuni con procedimento di incorporazione. Un vademecum  
per gli amministratori dei piccoli Comuni.*

*Autori: Alberto Ceriani e Giampaolo Ioriatti.*

**La fusione di Comuni con procedimento di incorporazione.  
Un vademecum per gli amministratori dei piccoli Comuni**

*Autori:*

*Alberto Ceriani<sup>1</sup> e Giampaolo Ioriatti<sup>2</sup>*

---

<sup>1</sup> Alberto Ceriani, già Dirigente e ricercatore in Istituti di ricerca regionali (IReR ed Eupolis Lombardia), è membro del Comitato Scientifico della Fondazione Romagnosi e dell’Osservatorio sulle Autonomie e i Territori dell’Università degli Studi di Pavia. È inoltre docente presso il Master in “Amministrazione Territoriale e Politiche di Sviluppo Locale” dell’Università degli Studi di Pavia.

<sup>2</sup> Giampaolo Ioriatti, già Dirigente di Regione Lombardia, è membro dell’Osservatorio sulle Autonomie e i Territori dell’Università degli Studi di Pavia e docente presso il Master in “Amministrazione Territoriale e Politiche di Sviluppo Locale” dell’Università degli Studi di Pavia.

## **INDICE**

<b>Premessa.....</b>	<b>5</b>
<b>1. Contesto generale .....</b>	<b>6</b>
1.1. Le fusioni per incorporazione in Lombardia	
1.2. Obiettivi della fusione: efficienza, risparmi, servizi migliori	
1.3. La fusione per incorporazione: definizione e differenze rispetto alla fusione ordinaria	
<b>2. Quadro normativo.....</b>	<b>9</b>
2.1. Normativa nazionale	
2.2. Normativa regionale lombarda	
2.3. Ruolo della Regione, della Comunità Montana, della Provincia e della Prefettura	
<b>3. Procedura amministrativa.....</b>	<b>19</b>
3.1. Chi può proporre l'incorporazione?	
3.2. Delibere dei Consigli comunali	
3.3. Lo Studio di fattibilità	
3.4. La consultazione popolare (Referendum)	
3.5. Interventi della Regione e legge di fusione	
3.6. Tempi del procedimento	
<b>4. Effetti della fusione per incorporazione.....</b>	<b>24</b>
4.1. Effetti sull'ente locale	
4.1.1. Soppressione del Comune incorporato	
4.1.2. Nuova organizzazione istituzionale	
4.1.3. Capoluogo, stemma e gonfalone	
4.1.4. Gestione dei beni patrimoniali	
4.1.5. Regolamenti e Statuto	
4.2. Effetti sulla popolazione residente	
4.2.1. Residenza e anagrafe	
4.2.2. Documenti d'identità e tessere elettorali	
4.2.3. Partecipazione politica	

4.3. Effetti sulle imprese	
4.3.1. Sedi legali e partita IVA	
4.3.2. Registro imprese e contratti	
4.3.3. Catastro e fiscalità	
4.4. Effetti sui servizi pubblici	
4.4.1. Servizi scolastici, sociali, sanitari	
4.4.2. Rifiuti, trasporto pubblico, polizia locale	
4.4.3. Tributi locali e tariffe	
<b>5. Incentivi economici e finanziamenti .....</b>	<b>27</b>
5.1. Contributi statali	
5.2. Contributi regionali	
5.3. Rendicontazione e controlli	
<b>6. Aspetti gestionali e organizzativi .....</b>	<b>28</b>
6.1. Piano di transizione e cronoprogramma	
6.2. Personale e organigramma	
6.3. Comunicazione istituzionale ai cittadini e alle imprese	
6.4. Gestione delle sedi e degli sportelli decentrati	
<b>7. Best practices e casi di studio.....</b>	<b>30</b>
7.1. Recenti esempi di fusioni per incorporazione in provincia di Pavia	
7.2. Fattori di successo e criticità	
7.3. Lezioni apprese	
<b>8. Strumenti di supporto.....</b>	<b>32</b>
8.1. Modelli di delibere e atti amministrativi	
8.2. Schemi di lettere informative ai cittadini	
8.3. Check-list per Sindaci e funzionari	
8.4. Contatti utili	
<b>Glossario dei termini principali .....</b>	<b>34</b>
<b>Riferimenti normativi e bibliografia.....</b>	<b>35</b>
<b>ALLEGATI .....</b>	<b>36</b>

## **Premessa.**

Il procedimento di fusione per incorporazione, previsto dal Testo Unico degli Enti Locali (D.lgs. 267/2000) e dalla normativa regionale lombarda, rappresenta una modalità semplificata per unire due Comuni, mantenendo in vita quello più grande e trasformando il più piccolo in una frazione di esso. Rispetto alla fusione ordinaria, l'incorporazione agevola i processi di integrazione amministrativa, modernizzazione degli Enti territoriali, semplificazione e insieme rafforzamento delle strutture amministrative locali.

Il presente Vademecum è stato ideato e redatto per offrire agli Amministratori dei piccoli Comuni, in particolare della provincia di Pavia ma non solo, una guida pratica e aggiornata su questo specifico procedimento.

L'obiettivo è fornire informazioni chiare, operative e facilmente consultabili che possano supportare i decisorii locali nella valutazione e nella gestione di una fusione per incorporazione.

In particolare, il Vademecum si propone di:

- illustrare il contesto normativo e istituzionale di riferimento;
- spiegare le fasi procedurali della fusione per incorporazione;
- analizzare gli effetti concreti sull'ente, sui cittadini, sulle imprese e sui servizi locali;
- offrire esempi da esperienze realizzate in Lombardia;
- mettere a disposizione strumenti di lavoro, come modelli di atti, schede riepilogative e check-list.

Il vademecum è destinato ai Sindaci, agli Assessori, Consiglieri comunali, Segretari e funzionari che devono affrontare le implicazioni amministrative, gestionali e comunicative di un processo di fusione.

La scelta di avviare una fusione, anche per incorporazione, è sempre una decisione complessa, che richiede di bilanciare: aspettative della popolazione, esigenze di razionalizzazione, opportunità finanziarie e rispetto dell'identità delle comunità locali.

Conoscere la procedura e i suoi effetti è necessario per guidare con competenza e consapevolezza questo delicato passaggio.

## **1. Contesto generale.**

### **1.1. Le fusioni per incorporazione in Lombardia.**

Il ricorso a procedimenti di fusione di Comuni che hanno avuto esito positivo, sia fusioni ordinarie che per incorporazione, ha interessato la Lombardia in 33 casi e ha coinvolto 77 Enti locali. La scelta di arrivare alla fusione o alla incorporazione ha riguardato quasi tutte le province lombarde e ha ridotto di 44 unità il totale dei Comuni lombardi. Per decenni i Comuni lombardi erano 1.546 ora sono diventati 1.502.

Queste fusioni hanno interessato Comuni montani e collinari, ma non sono mancate anche operazioni in aree più urbanizzate, sempre con l'obiettivo di garantire sostenibilità finanziaria e servizi migliori.

Più in dettaglio, la procedura della fusione per incorporazione ha ricevuto in Lombardia 12 adesioni di cui 8, le seguenti, si sono concluse con esito positivo. Alle 8 adesioni corrispondono 16 Comuni di cui 8 sono stati gli Enti aggreganti e 8 gli Enti aggregati.

Tabella 1. Lombardia, procedimenti di fusione per incorporazione ad esito positivo dal 2015 al 2023.

Anno	Provincia	Comuni	Popolazione dei singoli Comuni	Popolazione del nuovo Comune	% Votanti sugli elettori	% dei voti favorevoli
2016	BS	Bienna	3.574		31,7	87,0
		Prestine	384	3.958	63,2	51,0
2017	CO	San Fermo della Battaglia	4.466		38,8	85,0
		Cavallasca	2.914	7.380	55,2	80,0
2019	CR	Torre de' Picenardi	1.769		n.d.	95,0
		Cà d'Andrea	480	2.249	n.d.	87,0
2020	LC	Bellano	3.264		34,1	87,3
		Vendrogno	319	3.583	50,6	78,4
2019	MN	Bigarello	2.083		51,3	53,6
		San Giorgio	9.398	11.481	14,4	87,3
2017	MN	Sermide	6.189		36,5	78,0
		Felonica	1.359	7.548	n.d.	67,0
2023	PV	Albaredo Arnaboldi	225		n.d.	94,9
		Campospinosa	1.091	1.316	n.d.	91,2
2015	SO	Gordona	1.858		55,1	95,5
		Menarola	46	1.903	54,8	61,7

*Fonte: Regione Lombardia.*

La fusione per incorporazione è stata meno frequente rispetto a quella ordinaria, ma ha trovato spazio in situazioni in cui:

- uno dei Comuni interessati alla fusione aveva una popolazione e un apparato amministrativo molto ridotti;
- il Comune più grande disponeva già di strutture e servizi capaci di assorbire l'altro senza difficoltà;
- esisteva un legame storico, geografico e socioeconomico tra i due territori.

Dalla taglia dimensionale dei Comuni che hanno promosso le procedure di incorporazione si può evidenziare come questo tipo di procedimento sia quello che garantisce il miglior risultato partecipativo e la più convinta adesione da parte dei cittadini interessati, specialmente se appartenenti ai Comuni di minore dimensione.

Ne sono intuibili le motivazioni: la fusione per incorporazione viene realizzata tra due Comuni con la prospettiva di integrare al meglio nel Comune incorporante le dotazioni e le esigenze del Comune più piccolo che viene incorporato. E' chiaro il ruolo amministrativo che deve essere assicurato dal Comune più grande:

- garantire rapporti collaborativi tra i due Comuni e le due Comunità interessate, integrando come parte organica il Comune di minore dimensione;
- garantire la continuità amministrativa e di servizio senza interruzioni.

## **1.2. Obiettivi della fusione: efficienza, risparmi, servizi migliori.**

Le ragioni che spingono un'Amministrazione comunale a considerare la fusione per incorporazione possono essere ricondotte principalmente a quattro obiettivi:

- efficienza amministrativa: ridurre duplicazioni di funzioni, razionalizzare gli uffici e i procedimenti;
- sostenibilità economica: aumentare le risorse disponibili grazie a incentivi statali e regionali, economie di scala e maggior capacità di attrarre finanziamenti;
- miglioramento dei servizi: garantire servizi di qualità anche in territori con bassa densità abitativa o in Comuni con scarse risorse proprie;

- valorizzazione del territorio: pianificare in modo integrato lo sviluppo socioeconomico, ambientale e urbanistico.

Questi obiettivi vanno però bilanciati con la necessità di preservare l'identità locale e il senso di appartenenza dei cittadini delle comunità coinvolte.

### **1.3. La fusione per incorporazione: definizione e differenze rispetto alla fusione ordinaria.**

La fusione per incorporazione è una modalità di fusione tra due Comuni prevista dall'art. 15 del Testo Unico degli Enti Locali e dalla normativa regionale lombarda, in cui:

- uno dei due Comuni cessa di esistere come ente autonomo;
- il territorio e la popolazione del Comune incorporato vengono assorbiti dal Comune incorporante, che continua a esistere con la propria identità giuridica, amministrativa e fiscale.

Le differenze principali rispetto alla fusione ordinaria sono sintetizzate nella tabella seguente:

<b>Caratteristica</b>	<b>Fusione ordinaria</b>	<b>Fusione per incorporazione</b>
Comune risultante	Nuovo Comune con nuovo nome	Il Comune incorporante mantiene la propria denominazione
Identità giuridica	Entrambi i Comuni originari cessano di esistere	Solo il Comune incorporato cessa di esistere
Statuto e organi politici	Nuovo statuto e nuova organizzazione	Si mantiene lo statuto e l'organizzazione del Comune incorporante, con adeguamenti
Riconoscibilità	Entrambi i territori sono fusi in un soggetto nuovo	L'incorporato diventa una frazione del Comune esistente

La fusione per incorporazione può risultare più semplice da attuare, sia amministrativamente sia dal punto di vista della comunicazione ai cittadini, soprattutto quando vi è una disparità significativa di dimensioni tra i Comuni coinvolti.

## **2. Quadro normativo.**

### **2.1. Normativa nazionale.**

Il riferimento normativo principale per la fusione dei Comuni in Italia è il Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) – D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare l'articolo 15, che stabilisce:

#### **D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267**

#### **T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.**

##### *Articolo 15*

*Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di comuni. (In vigore dal 6 maggio 2014)*

1. *A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.*
2. *I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione ai sensi delle rispettive leggi regionali possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo comune istituito. Lo statuto del nuovo comune dovrà prevedere che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.*
3. *Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.*
3. bis. *Sono aggiunti 5 anni a quanto previsto dal comma 3.*
4. *La denominazione delle borgate e frazioni è attribuita ai comuni ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.*

## **Articolo 16**

*Municipi. (In vigore dal 13 ottobre 2000)*

1. *Nei comuni istituiti mediante fusione di due o più comuni contigui lo statuto comunale può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse.*
2. *Lo statuto e il regolamento disciplinano l'organizzazione e le funzioni dei municipi, potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei comuni con pari popolazione.*

## **Legge 7 aprile 2014, n. 56**

**Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.**

*116. In caso di fusione di uno o più comuni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del Testo unico, il comune risultante dalla fusione adotta uno statuto che può prevedere anche **forme particolari di collegamento tra il nuovo comune e le comunità che appartenevano ai comuni** oggetto della fusione.*

*130. I comuni possono promuovere il **procedimento di incorporazione** in un comune contiguo. In tal caso, fermo restando il procedimento previsto dal comma 1 dell'articolo 15 del testo unico, il comune incorporante conserva la propria personalità, succede in tutti i rapporti giuridici al comune incorporato e gli organi di quest'ultimo decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. **Lo statuto del comune incorporante prevede che alle comunità del comune cessato siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.** A tale scopo lo statuto è integrato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Le popolazioni interessate sono sentite ai fini dell'articolo 133 della Costituzione mediante **referendum consultivo comunale**, svolto secondo le discipline regionali e prima che i consigli comunali deliberino l'avvio della procedura di richiesta alla regione di incorporazione. Nel caso di aggregazioni di comuni mediante incorporazione è data facoltà di modificare anche la denominazione del comune. Con **legge regionale** sono definite le ulteriori modalità della procedura di fusione per incorporazione.*

**Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570  
Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle  
Amministrazioni comunali.**

*Art. 8.*

*(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 8, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 2)*

*Rinnovo dei Consigli comunali*

*...*

*Si procede, inoltre, alla rinnovazione integrale:*

*a) quando, in conseguenza di una modificazione territoriale, si sia verificata  
una variazione di **almeno un quarto** della popolazione del Comune*

## **2.2. Normativa regionale lombarda.**

In Lombardia, la fusione per incorporazione è disciplinata in particolare dalla:

- Legge Regionale 14 dicembre 2006, n. 29 e successive modifiche: disciplina complessivamente le forme di collaborazione intercomunale, le fusioni e la gestione associata dei servizi.

La legge Regionale è disponibile come testo completo al link:

<https://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/normelombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&selnode=lr002006121500029&idparte=lr002006121500029>

Di seguito si dà conto di un riepilogo schematico delle fasi della fusione per incorporazione.

**Riepilogo schematico dell'Iter di incorporazione comunale come disposto dalla  
Legge Regionale 29/2006**

La Legge Regionale 29/2006 prevede una decina di passi amministrativi e tecnici così di seguito riassunti.

1. Delibera di avvio del procedimento di incorporazione, Relazione con studio di fattibilità e periodo di recepimento delle osservazioni.

**Ciascun Consiglio comunale adotta una deliberazione preliminare** riguardante i contenuti e le esigenze dell'incorporazione e stabilisce un termine, **non inferiore a 60 giorni**, entro il quale, chiunque abbia interesse, può presentare osservazioni e proposte sull'iniziativa.

Le deliberazioni dei Consigli comunali riportano la formulazione del quesito referendario e recano in allegato una **Relazione sulle esigenze di più razionale assetto del territorio di carattere storico, culturale, sociale, economico e finanziario e di organizzazione e gestione dei servizi che la giustifichino, nonché da una planimetria di tutti i comuni interessati**.

Il dispositivo della deliberazione ne prevede l'invio alla Regione.

2. Informazione e pubblicità della Delibera di avvio del procedimento di fusione per incorporazione

Al fine della presentazione delle osservazioni e delle proposte, **sul sito istituzionale di ciascun Comune è pubblicato**, per un periodo continuativo pari alla stessa durata del confronto preliminare (almeno 60 giorni), **un avviso di avvio del procedimento**, con allegata la deliberazione preliminare comprensiva della presente Relazione.

3. Confronto pubblico sul progetto di incorporazione

**Ciascun Comune**, entro lo stesso termine, **effettua almeno un confronto preliminare pubblico**, anche al fine di acquisire il parere delle parti sociali ed economiche.

4. Trasmissione deliberazione alla Struttura regionale

**Entro dieci giorni dalla data di approvazione della deliberazione, i Comuni interessati inviano alla struttura regionale competente in materia di enti locali copia delle rispettive deliberazioni;** in mancanza di osservazioni regionali, trasmesse entro 60 giorni dal ricevimento delle deliberazioni, ciascun Comune potrà deliberare sull'effettuazione del referendum.

5. Fissazione della data di svolgimento del referendum consultivo comunale e operazioni di convocazione

**Entro 60 giorni dalla scadenza del termine del confronto preliminare** e comunque decorso quello per l'invio delle osservazioni regionali, a pena di inefficacia degli atti assunti dopo tali termini, **i Consigli comunali**, valutate le osservazioni e le proposte pervenute e recepite le eventuali osservazioni regionali inviate, **deliberano**, a maggioranza dei propri componenti, **sulla effettuazione del referendum consultivo comunale.**

**La consultazione popolare si svolge con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento comunale di partecipazione popolare**, di cui ciascun Comune dev'essersi dotato.

**La data della votazione**, contestuale per tutti i Comuni, è **individuata in una domenica, entro e non oltre 180 giorni dalla data della deliberazione di effettuazione del referendum**, in modo da consentire l'affissione dei manifesti di convocazione dei comizi entro il 45° giorno antecedente alla data di svolgimento del referendum consultivo comunale.

6. Operazioni di voto

In fase di votazione gli uffici preposti sovraintendono alle operazioni elettorali e, in aula aperta al pubblico, procedono allo spoglio dei voti, computano i voti favorevoli e contrari alla proposta, redigono i verbali di scrutinio e di proclamazione dei risultati entro dieci giorni dalla data di svolgimento della consultazione.

E' disponibile un fac-simile della scheda di voto, predisposto dagli uffici regionali.

7. Corpo elettorale

**Aventi diritto al voto sono gli elettori iscritti nelle liste valide per le elezioni regionali** (non per le elezioni comunali – non votano i cittadini UE residenti nel territorio comunale); gli elettori iscritti all'anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE) sono convocati secondo le modalità previste dalla normativa statale.

8. Regole per intendere l'esito referendario favorevole

**L'esito della votazione si intende favorevole quando, in ciascuno dei comuni interessati, abbia partecipato almeno il 25 per cento degli aventi diritto al voto e il voto favorevole abbia ottenuto la maggioranza dei voti validi.**

9. Seguiti ad esito favorevole. Delibera di richiesta al Presidente della Giunta regionale

Ad esito della proclamazione dei risultati, **i Consigli comunali possono presentare, mediante deliberazione, richiesta al Presidente della Giunta regionale per la presentazione del progetto di legge.**

La deliberazione di richiesta, assunta a maggioranza dei componenti di ciascun Consiglio comunale, approva in via definitiva e uniforme i contenuti della relazione e attesta, ai fini della verifica dei requisiti formali da parte della Giunta regionale, la regolarità del confronto preliminare, l'effettuazione del referendum consultivo comunale secondo le norme dello statuto e del regolamento di partecipazione e nel rispetto dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione, il raggiungimento del quorum di partecipazione del 25 per cento degli aventi diritto e di non rientrare nel divieto di ripresentazione della richiesta di iniziativa legislativa che abbia avuto esito negativo nei precedenti sette anni, riporta gli esiti delle operazioni referendarie e sui risultati della votazione.

I Comuni allegano alla richiesta i verbali di proclamazione dei risultati.

#### 10. Iniziativa del Presidente della Giunta regionale e determinazioni del Consiglio regionale

**Il Presidente della Giunta regionale**, a seguito della verifica dei requisiti formali da parte della Giunta regionale, **trasmette il progetto di legge al Presidente del Consiglio regionale entro 90 giorni** dalla stessa richiesta.

**Il progetto di legge viene trasmesso** dal Presidente del Consiglio regionale, **per la formulazione del parere di merito con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, al Consiglio provinciale competente, nonché, qualora si tratti di un comune montano, all'Assemblea della Comunità Montana** di riferimento. I pareri sono resi al Consiglio regionale entro il termine di 30 giorni dalla ricezione del progetto di legge; decorso tale termine, si intendono favorevoli.

**Il Consiglio regionale delibera**, previo passaggio nelle Commissioni competenti (II-Affari istituzionali e I – Bilancio), **sull'approvazione della legge di incorporazione**.



La legge viene promulgata dal Presidente della Regione e pubblicata sul BURL ed entra in vigore, di norma, dal 15° giorno successivo alla pubblicazione.

#### 11. Spese sostenute

**Le spese per i referendum consultivi comunali sono rimborsate dalla Regione** secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale **anche qualora la consultazione, svolta regolarmente, abbia avuto esito non favorevole**.


***Fac simile di scheda di voto previsto dalle norme regionali per processi di “Fusione per incorporazione”***

I cittadini elettori delle due comunità troveranno ai seggi una scheda così stampata sulla quale apporranno una X sulla opzione ritenuta più condivisibile.



## SCHEMA COMPLESSIVO DEL PROCEDIMENTO DI FUSIONE

### SCHEMA DI PROCEDURA PER LA FUSIONE DEI COMUNI IN LOMBARDIA L.R. 29/2006



Fonte: Regione Lombardia. Il procedimento di fusione e di incorporazione dei comuni in Lombardia. A cura di Enrico dall'Oglio. Dossier pubblicato sul portale istituzionale di Regione Lombardia.

## **2.3. Ruolo della Regione, della Comunità Montana, della Provincia e della Prefettura.**

### **La Regione.**

La Regione Lombardia ha la competenza esclusiva a istituire, modificare o sopprimere Comuni sul proprio territorio. Dopo aver ricevuto le delibere comunali e valutato l'esito del referendum consultivo, approva la fusione tramite legge regionale, che specifica:

- la data di decorrenza della fusione;
- il Comune capoluogo;
- l'eventuale denominazione e lo stemma del Comune unico;
- il trattamento dei beni patrimoniali e delle risorse umane.

### **La Comunità montana.**

Qualora nel processo di incorporazione sia coinvolto un Comune montano, l'Assemblea della Comunità Montana di appartenenza riceve dal Presidente del Consiglio regionale il progetto di legge per la formulazione del parere di merito.

Il parere è reso al Consiglio regionale entro il termine di 30 giorni dalla ricezione del progetto di legge: decorso tale termine, il parere si intende favorevole.

Ove il processo di incorporazione comporti una variazione della delimitazione della zona omogenea sulla base della quale è stata costituita la Comunità Montana, detta modifica è approvata dal Consiglio regionale con propria deliberazione, su proposta della Giunta regionale, formulata in base a richiesta motivata degli enti interessati.

A tale proposito, pare giuridicamente acquisito il parere favorevole alla rideterminazione del perimetro della zona omogenea della Comunità Montana a seguito di fusione o incorporazione.

Infatti, il principio per cui *il Comune di nuova istituzione subentra nella titolarità dei rapporti giuridici che afferiscono il territorio interessato* può essere richiamato anche per il subentro automatico del Comune di nuova istituzione nella Comunità Montana che associa i Comuni partecipanti alla fusione/incorporazione.

L'iter per la rideterminazione della Zona omogenea cui può conseguire l'inserimento del territorio del comune come rideterminato a seguito di incorporazione, ai sensi dell'art. 2, co. 2 della L.R. 19/2008, prevede:

- 1) la richiesta della Comunità Montana e del Comune istituito a seguito della incorporazione;
- 2) una Delibera della Giunta regionale di proposta al Consiglio regionale di riperimetrazione della zona omogenea;
- 3) una Delibera del Consiglio regionale di riperimetrazione della zona omogenea, che ricomprende il Comune istituito a seguito di fusione ampliato;
- 4) a seguito, un Decreto del Presidente della Giunta Regionale prende atto della riperimetrazione della zona omogenea e modifica il territorio della Comunità Montana.

### **La Provincia.**

Le Province possono:

- supportare i Comuni nella fase istruttoria e di progettazione;
- fornire assistenza tecnica e giuridica;
- facilitare il coordinamento tra gli enti.

### **La Prefettura.**

La Prefettura svolge funzioni di vigilanza e supporto, in particolare per le operazioni referendarie.



#### **Nota pratica per gli Amministratori**

Sia la normativa nazionale sia quella regionale concorrono al processo di fusione. È dunque fondamentale per i Sindaci e gli Amministratori:

- ✓ conoscere entrambe le fonti normative;
- ✓ coordinarsi fin dalle prime fasi con Regione e se possibile e necessario con le altre istituzioni citate (Comunità Montana, Provincia, Prefettura);
- ✓ pianificare per tempo le attività di comunicazione a cittadini e imprese.

### **3. Procedura amministrativa.**

#### **3.1. Chi può proporre l'incorporazione?**

Il procedimento di fusione per incorporazione può essere promosso:

- dai Consigli comunali dei Comuni interessati, con delibere approvate a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica;
- dai cittadini, attraverso una proposta supportata da un numero minimo di firme previsto dalla legge regionale e dallo Statuto comunale.

Nella pratica, il percorso più comune è quello avviato con delibere concordate dai due Consigli comunali, spesso precedute da incontri politici e tecnici tra le amministrazioni.

#### **3.2. Delibere dei Consigli comunali.**

Il primo passo formale è l'approvazione da parte di ciascun Consiglio comunale di una delibera motivata, che deve contenere:

- la volontà di procedere alla fusione per incorporazione;
- la designazione del Comune incorporante e di quello incorporato;
- la scelta del nome e, se necessario, dello stemma e del gonfalone del Comune unico;
- le motivazioni e i benefici attesi dall'operazione da rappresentare in uno Studio di fattibilità;
- la richiesta di indizione del referendum consultivo.

Le delibere devono essere approvate a maggioranza assoluta e trasmesse alla Regione.

#### **3.3. Lo Studio di fattibilità.**

La delibera motivata, che ciascun Consiglio comunale è chiamato ad approvare, deve riportare i contenuti e le esigenze da cui si origina l'intenzione di procedere al processo di incorporazione.

Peraltro, il progetto di legge il cui iter si avvia in Consiglio regionale a seguito della richiesta dei Consigli comunali in esito alla consultazione referendaria è previsto che rechi in allegato una *relazione che evidenzia le esigenze di più razionale assetto del territorio, di carattere storico, culturale, sociale, economico e finanziario e di organizzazione e gestione dei servizi che la giustifichino, nonché, in caso di proposta di variazione territoriale, da una planimetria di tutti i comuni interessati.*

Per questo, a supporto della determinazione politica di avviare il processo di incorporazione, è necessario predisporre uno Studio di fattibilità, ossia un documento di adeguato spessore tecnico che includa le tematiche sopra indicate e la cui elaborazione è solitamente affidata a strutture consulenziali o accademiche di comprovata competenza.

Nel caso specifico dell'incorporazione del Comune di Lirio in quello di Montalto lo Studio di fattibilità è stato realizzato da Fondazione Romagnosi di intesa con la Comunità montana dell'Oltrepò Pavese ed i Comuni di Montalto Pavese e Lirio (PV).

Se ne riporta l'indice, segnalando che il testo completo è disponibile sul Sito del Comune di Montalto e presso la Fondazione Romagnosi.

PROCEDIMENTO DI INCORPORAZIONE DEL COMUNE DI LIRIO NEL CONTIGUO  
COMUNE DI MONTALTO PAVESE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 130, DELLA  
LEGGE 7 APRILE 2014, N. 56 E DELLA LEGGE REGIONALE 15 DICEMBRE 2006, N. 29

**STUDIO DI FATTIBILITÀ'**

**Indice**

*Presentazione*

*I procedimenti di fusione per incorporazione in Lombardia*

*Normativa di riferimento, selezione*

*Normativa nazionale*

*Fac simile di scheda di voto previsto dalle norme regionali per processi di "Fusione per incorporazione"*

*Schema complessivo del procedimento di fusione*

*Precisazioni normative, non obbligatorietà del ritorno al voto e appartenenza alla CMOP –*

*Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese del nuovo Comune*

*Profilo storico dei due centri*

*Evidenze storiche 1843*

<i>Evidenze storiche 1896</i>
<i>Evidenze storiche 1939</i>
<i>Evidenze storiche 1986</i>
<i>Presenze artistiche</i>
<i>Attrattività e valorizzazione turistica</i>
<i>Descrittori territoriali. Confronto tra i due Comuni</i>
<i>Territorio, mappe e strumenti urbanistici</i>
<i>Strumenti Urbanistici</i>
<i>Profilo demografico</i>
<i>Organizzazione comunale, Montalto Pavese</i>
<i>Principali procedimenti e servizi forniti</i>
<i>Organizzazione comunale, Lirio</i>
<i>Gestione finanziaria, Montalto Pavese e Lirio</i>
<i>Indebitamento</i>
<i>Gestione tributaria</i>
<i>Calcolo del contributo statale derivante dalla fusione e considerazioni sulla sua destinazione</i>
<i>Sintesi e conclusioni</i>
<i>Bibliografia e sitografia</i>
<i>Allegato cartografico</i>

### **3.4. La consultazione popolare (referendum).**

I Consigli comunali interessati, valutate le osservazioni e le proposte pervenute, possono indire, a maggioranza dei propri membri, il referendum consultivo comunale. Sebbene il referendum abbia natura consultiva, rappresenta una *condicio sine qua non* per l'approvazione della legge regionale e per la conseguente modifica territoriale per incorporazione. Il referendum, infatti, costituisce l'attuazione effettiva del principio di partecipazione popolare, sancito dall'art. 133, comma 2, della Costituzione.

Il referendum consultivo si svolge con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento comunale di consultazione popolare, è disciplinato dalla Legge Regionale 15 dicembre 2006, n. 29 sopra richiamata e gestito con il supporto della Prefettura.

### **3.5. Interventi della Regione e legge di fusione.**

In esito alla consultazione popolare tramite referendum, i Consigli comunali possono presentare richiesta al Presidente della Giunta regionale per la promozione della relativa procedura e per la presentazione del progetto di legge.

Il Presidente della Giunta regionale, a seguito della verifica dei requisiti formali da parte della Giunta regionale, trasmette il progetto di legge al Presidente del Consiglio regionale entro 90 giorni dalla stessa richiesta.

Successivamente, il Consiglio regionale delibera, previo passaggio nelle Commissioni competenti (II-Affari istituzionali e I-Bilancio), sull'approvazione della legge di incorporazione.

La legge viene promulgata dal Presidente della Regione e pubblicata sul BURL, comunicata a Ministero dell'Interno, Prefettura, ISTAT, Agenzia delle Entrate, Poste Italiane e altri enti ed entra in vigore, di norma, dal 15° giorno successivo alla pubblicazione.

L'entrata in vigore differita è prevista per consentire la necessaria fase organizzativa e gestionale del nuovo ente (generalmente il 1° gennaio dell'anno successivo all'approvazione).

La legge regionale attesta la regolarità del confronto preliminare e dell'effettuazione del referendum consultivo comunale secondo le norme dello Statuto e del Regolamento di partecipazione e riporta ed assume gli esiti della consultazione. Si tratta di una legge provvedimento, ossia di un atto normativo a efficacia diretta e immediata che comporta la diretta modifica dello stato giuridico degli enti coinvolti, senza necessità di ulteriori atti integrativi.

### **3.6. Tempi del procedimento.**

Indicativamente, il procedimento richiede:

<b>Fase</b>	<b>Durata stimata</b>
Delibere dei Consigli comunali	1–3 mesi
Istruttoria regionale preliminare	2–4 mesi
Organizzazione e svolgimento referendum	2–3 mesi
Istruttoria finale e approvazione della legge	3–6 mesi

In totale, un procedimento ben pianificato può concludersi in circa 12 mesi.

 **Nota pratica per gli Amministratori**

Per evitare rallentamenti o tempi più lunghi della normale previsione, è importante:

- ✓ predisporre per tempo bozze di delibera e piani di comunicazione;
- ✓ raccogliere la documentazione richiesta in modo completo;
- ✓ mantenere un canale costante con gli Uffici regionali. Anche altre istituzioni locali (Comunità Montana, Provincia) sono da considerare parti da informare e coinvolgere. Lo stesso la Prefettura.

## **4. Effetti della fusione per incorporazione.**

L'approvazione della legge regionale di fusione per incorporazione produce effetti giuridici, organizzativi e pratici immediati e differiti nel tempo, che coinvolgono l'ente locale, i cittadini, le imprese e i servizi.

Questa sezione li illustra in modo sistematico.

### **4.1. Effetti sull'ente locale.**

#### **4.1.1. Soppressione del Comune incorporato.**

- Il Comune incorporato cessa di esistere come soggetto giuridico.
- Tutti i suoi beni, diritti e obblighi passano al Comune incorporante.

#### **4.1.2. Nuova organizzazione istituzionale.**

- Il Consiglio, la Giunta e il Sindaco del Comune incorporante proseguono nelle loro funzioni.
- Il territorio del comune incorporato diventa frazione, con eventuale nomina di un delegato di frazione (facoltativo) o di una commissione che supporta gli Amministratori del Comune incorporante nella fase di transizione.

#### **4.1.3. Capoluogo, stemma e gonfalone.**

- Il capoluogo rimane quello del Comune incorporante, salvo diversa disposizione della legge regionale.
- È possibile aggiornare stemma e gonfalone per includere simboli dell'ex Comune incorporato.

#### **4.1.4. Gestione dei beni patrimoniali.**

- Il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'ex Comune è trasferito al Comune unico.
- I contratti in essere restano validi ma vengono intestati al nuovo Comune.

#### **4.1.5. Regolamenti e Statuto.**

- I regolamenti dell'incorporato cessano di avere efficacia.

- Si applicano i regolamenti e lo statuto del Comune incorporante, salvo modifiche deliberate successivamente.

## **4.2. Effetti sulla popolazione residente.**

### **4.2.1. Residenza e anagrafe.**

- Il nome del Comune di residenza cambia.
- L'anagrafe viene automaticamente aggiornata tramite l'ANPR.
- Nessuna richiesta da parte dei cittadini.

### **4.2.2. Documenti d'identità e tessere elettorali.**

- Carta d'identità, patente e tessera sanitaria restano valide fino alla scadenza.
- Alla successiva emissione verranno aggiornati con la nuova denominazione.

### **4.2.3. Partecipazione politica.**

- Gli elettori dell'ex Comune votano nelle nuove sezioni elettorali predisposte nel Comune unico.
- Le sezioni possono rimanere collocate nelle ex sedi municipali o scolastiche (dove esistenti).

## **4.3. Effetti sulle imprese.**

### **4.3.1. Sedi legali e partita IVA.**

- Le sedi legali delle imprese vengono aggiornate al nuovo Comune.
- Nessuna modifica alla partita IVA.

### **4.3.2. Registro Imprese e contratti.**

- Le imprese devono aggiornare i dati presso la Camera di Commercio, comunicando il nuovo indirizzo del Comune.
- I contratti in essere rimangono validi.

### **4.3.3. Catasto e fiscalità.**

- La titolarità degli immobili viene aggiornata con la nuova denominazione.

- I codici catastali dell'ex Comune vengono soppressi.

#### **4.4. Effetti sui servizi pubblici.**

##### **4.4.1. Servizi scolastici, sociali, sanitari.**

- Passano sotto la gestione del Comune incorporante.
- Gli utenti mantengono i diritti acquisiti e le modalità di accesso possono variare.

##### **4.4.2. Rifiuti, trasporto pubblico, polizia locale.**

- I servizi vengono unificati sotto un'unica gestione.
- Le tariffe possono essere armonizzate progressivamente.

##### **4.4.3. Tributi locali e tariffe.**

- Aliquote e regolamenti tributari del Comune incorporante si applicano all'intero territorio.
- I cittadini possono ricevere comunicazioni sulle nuove modalità di pagamento e scadenze.

#### **Nota pratica per gli Amministratori**

Per gestire al meglio gli effetti della fusione è consigliabile:

- ✓ predisporre una campagna informativa precisa e concreta ai cittadini e alle imprese;
- ✓ aggiornare tempestivamente segnaletica, toponomastica e documentazione pubblica;
- ✓ verificare i contratti di servizi e appalti per eventuali adeguamenti.

## **5. Incentivi economici e finanziamenti.**

Uno dei principali motivi per cui i Comuni considerano la fusione per incorporazione è la possibilità di accedere a contributi straordinari e benefici finanziari. Lo Stato, in particolare, prevede specifici incentivi economici per sostenere i costi di transizione e stimolare le fusioni.

### **5.1. Contributi statali.**

Il contributo straordinario statale assegnato ai Comuni che arrivano a fusione è previsto dalle regole nazionali come percentuale del 60% dei trasferimenti erariali attribuiti agli Enti nell'anno 2010. Questo contributo è garantito per un periodo massimo di quindici anni a decorrere dalla data di istituzione del nuovo Comune. Per ottenere i contributi è sufficiente che la Regione comunichi tempestivamente al Ministero dell'Interno l'avvenuta fusione, allegando copia della legge regionale.

### **5.2. Contributi regionali.**

Possono essere previsti da specifici bandi. Gli importi e le modalità di richiesta vengono definiti di volta in volta nei bandi regionali.

### **5.3. Rendicontazione e controlli.**

I Comuni devono rendicontare l'utilizzo dei contributi ricevuti secondo le regole nazionali.

#### **Nota pratica per gli Amministratori**

- ✓ Verificare tempestivamente gli eventuali bandi regionali in uscita con premialità per i Comuni andati in fusione.
- ✓ Preparare un piano economico-finanziario di fusione che includa sia i costi di transizione sia gli investimenti programmati.
- ✓ Individuare le figure amministrative (es. Segretario comunale, Responsabile finanziario) che seguano il profilo finanziario della fusione e la successiva rendicontazione.

## **6. Aspetti gestionali e organizzativi.**

Oltre alle procedure formali e agli effetti giuridici, la fusione per incorporazione richiede una gestione accurata della fase di transizione, per garantire continuità dei servizi, chiarezza verso cittadini e imprese e un'organizzazione interna efficiente.

Questo capitolo offre indicazioni operative per affrontare la fase organizzativa con metodo.

### **6.1. Piano di transizione e cronoprogramma.**

Dopo l'approvazione della legge regionale, il Comune incorporante deve predisporre un piano di transizione, che identifichi:

- le attività da svolgere prima della decorrenza della fusione (generalmente il 1° gennaio);
- le priorità operative (es. aggiornamento anagrafe, gestione bilancio, comunicazione);
- i referenti per ciascun ambito (es. demografici, tributi, lavori pubblici, personale);
- una tempistica (cronoprogramma) con scadenze intermedie.

Un piano chiaro aiuta a monitorare i progressi e a risolvere tempestivamente eventuali criticità.

### **6.2. Personale e organigramma.**

La fusione comporta la riorganizzazione del personale proveniente dall'ex Comune incorporato:

- il personale viene trasferito automaticamente al Comune incorporante, mantenendo il rapporto giuridico e l'anzianità;
- occorre rivedere l'organigramma, armonizzando uffici e mansioni;
- è utile prevedere momenti di formazione e aggiornamento per favorire l'integrazione dei dipendenti.

Attenzione particolare va riservata alla gestione di eventuali contratti a termine e alla verifica delle dotazioni organiche.

### **6.3. Comunicazione istituzionale ai cittadini e alle imprese.**

Uno degli aspetti più delicati è la comunicazione:

- occorre predisporre una campagna informativa chiara e capillare, che spieghi gli effetti della fusione, le novità e le modalità per ricevere assistenza;
- utilizzare più canali: sito web, social, manifesti, lettere inviate a casa, incontri pubblici;
- preparare FAQ e sportelli informativi per rispondere ai quesiti più frequenti.

Un'amministrazione trasparente e proattiva facilita l'accettazione della fusione e rafforza la fiducia dei cittadini.

### **6.4. Gestione delle sedi e degli sportelli decentrati.**

Un tema spesso sottovalutato riguarda le sedi operative:

- l'ex municipio del Comune incorporato può essere mantenuto come delegazione o sportello decentrato, per agevolare i cittadini della frazione;
- è utile valutare il riuso degli spazi per altri servizi pubblici, associazioni o attività culturali;
- occorre aggiornare segnaletica esterna e interna, eliminando denominazioni obsolete.

#### **Nota pratica per gli Amministratori**

- ✓ Coinvolgere il personale fin dalle prime fasi per ridurre resistenze e migliorare la qualità della transizione.
- ✓ Predisporre un budget specifico per coprire le spese organizzative (segnaletica, comunicazione, sistemi informatici).
- ✓ Pianificare incontri periodici tra amministratori, dirigenti e personale per monitorare lo stato di avanzamento del processo.

## **7. Best practices e casi di studio.**

Per aiutare i Sindaci a orientarsi e prendere decisioni consapevoli, è utile conoscere esperienze concrete di fusioni per incorporazione, sia in Lombardia che in altre regioni italiane.

Le esperienze già realizzate offrono spunti su fattori di successo, criticità da evitare e soluzioni adottate.

### **7.1. Recenti esempi di fusioni per incorporazione in provincia di Pavia.**

I precedenti casi di fusione e incorporazione in provincia di Pavia risultano essere:

- Fusione di Cornale e Bastida nel 2014;
- Fusione di Corte Olona e Genzone nel 2016;
- Fusione di Colli verdi nel 2019;
- Incorporazione di Campospinoso nel Comune di Campospinoso Albaredo nel 2024;
- Incorporazione di Lirio nel Comune di Montalto Pavese (2025).

Tra le motivazioni prevalenti si riscontrano solitamente difficoltà finanziarie, carenza di personale e limiti all'attività amministrativa ed operativa.

Tra le motivazioni spicca naturalmente anche la prospettiva di un congruo contributo statale, di cui la recente normativa ha esteso la durata da dieci a quindici anni.

Tra i punti di forza dei precedenti casi, vanno annoverati il coordinamento e la stretta collaborazione tra i Comuni ed i rispettivi Amministratori fin dalla fase preliminare e un'azione attenta e capillare di sensibilizzazione ed informazione, capace di intercettare dubbi ed incertezze, anche artatamente alimentati, e di fornire ad essi riscontri solidi e documentati.

### **7.2. Fattori di successo e criticità.**

Dall'analisi di diversi casi emergono alcuni elementi comuni alle fusioni più riuscite:

- ✓ Avvio del processo con un confronto franco tra Amministratori e cittadini per costruire consenso.

- ✓ Predisposizione di un piano dettagliato con fasi, attività e responsabili.
- ✓ Adeguata informazione e accompagnamento ai cittadini.
- ✓ Riconoscimento dell'identità storica e culturale della comunità incorporata, anche attraverso simboli e iniziative.
- ✓ Impegni per garantire la destinazione mirata dei contributi economici per progetti visibili e utili alla popolazione.

Alcuni errori e ostacoli sono comuni nelle fusioni meno efficaci:

- ✗ Trascurare la comunicazione.
- ✗ Scarsa programmazione della transizione nella gestione del personale e dei servizi, con disservizi nella fase iniziale.
- ✗ Ritardi nell'aggiornamento di segnaletica e toponomastica, con disagi per i cittadini e i corrieri.
- ✗ Utilizzo inefficiente dei contributi ricevuti, con progetti poco condivisi o incoerenti con i bisogni reali.

### **7.3. Lezioni apprese.**

- ❖ Un processo di incorporazione non è solo un atto giuridico, ma un cambiamento culturale e organizzativo.
- ❖ Le comunità coinvolte devono percepirla come un'opportunità, non come un'imposizione.
- ❖ Il mantenimento di sportelli decentrati e iniziative di valorizzazione delle frazioni aiuta a ridurre resistenze.
- ❖ Gli incentivi economici vanno programmati su progetti strategici e tangibili.

#### **❖ Nota pratica per gli Amministratori**

Studiare casi simili, visitare i Comuni che hanno già affrontato una fusione per incorporazione e confrontarsi con altri Amministratori è un ottimo investimento di tempo per prepararsi meglio.

## **8. Strumenti di supporto.**

Per aiutare i Sindaci e gli Amministratori locali a gestire con maggiore sicurezza il percorso di fusione per incorporazione, questo capitolo mette a disposizione strumenti pratici, modelli e riferimenti utili.

### **8.1. Modelli di delibere e atti amministrativi.**

La redazione corretta degli atti è fondamentale per la regolarità della procedura.

Tra i modelli più utili:

- Delibera del Consiglio comunale di proposta di fusione per incorporazione: con indicazione delle motivazioni, della denominazione del Comune unico e della richiesta di referendum.
- Delibera di approvazione dello Statuto e dei Regolamenti armonizzati.
- Delibera di indizione del referendum.
- Schema di convenzione per la gestione transitoria di servizi tra i Comuni fino alla data di fusione.

In allegato i modelli utilizzati per la fusione di Montalto e Lirio.

### **8.2. Schemi di lettere informative ai cittadini.**

È importante predisporre lettere e avvisi per spiegare ai cittadini:

- ✓ i motivi della fusione;
- ✓ i cambiamenti che li riguardano (indirizzi, uffici, servizi);
- ✓ i tempi previsti e i punti di contatto per informazioni.

Può essere utile preparare anche comunicati stampa, manifesti e FAQ da pubblicare sul sito web istituzionale.

### **8.3. Check-list per Sindaci e funzionari.**

Una check-list aiuta a non dimenticare passaggi importanti.

Esempio di punti chiave:

- ✓ Approvare delibera consiliare motivata
- ✓ Inviare delibere a Regione, Provincia, Prefettura
- ✓ Indire referendum e supportare l'organizzazione
- ✓ Predisporre piano di transizione e cronoprogramma
- ✓ Avviare campagna di comunicazione ai cittadini e imprese

- Aggiornare archivi anagrafici e catastali
- Rivedere organigramma e assegnazioni del personale
- Predisporre rendicontazione dei contributi
- Verificare aggiornamento della toponomastica e segnaletica

#### **8.4. Contatti utili.**

Regione Lombardia  
Direzione Generale Enti Locali  
PEC: protocollo@pec.regione.lombardia.it  
[www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it)

ANCI Lombardia  
[www.anci.lombardia.it](http://www.anci.lombardia.it)

Prefettura  
Assistenza per il referendum e per la gestione anagrafica

Agenzia delle Entrate  
Per aggiornamento catastale e codici

Camera di Commercio  
Per pratiche delle imprese e aggiornamento delle sedi legali

Altri  
Università di Pavia  
Osservatorio Autonomie

#### **Nota pratica per gli Amministratori**

Predisporre una “cassetta degli attrezzi” con questi strumenti permette di affrontare il percorso di fusione in modo più sereno e professionale.

## **Glossario dei termini principali.**

<b>Termine</b>	<b>Definizione</b>
<b>Fusione di Comuni</b>	Procedimento che ha come fine l'aggregazione sostanziale e istituzionale di due o più Comuni contigui in un unico Comune.
<b>Fusione per incorporazione</b>	Modalità di fusione in cui un Comune assorbe l'altro, che diventa una frazione.
<b>Comune incorporante</b>	Il Comune che mantiene la propria personalità giuridica e ingloba l'altro.
<b>Comune incorporato</b>	Il Comune che cessa di esistere come ente e diventa frazione del primo.
<b>ANPR</b>	Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente: banca dati unica per l'anagrafe.
<b>Referendum consultivo</b>	Votazione dei cittadini per esprimere parere sulla fusione. Per la legge regionale in tutti i Comuni cointeressati deve essere raggiunto il quorum dei votanti, pari al 25% degli elettori, e a maggioranza devono esprimersi a favore della fusione.
<b>Municipio o delegazione di frazione</b>	Ufficio decentrato del Comune unico, situato nel territorio dell'ex Comune.

## **Riferimenti normativi e bibliografia.**

### **Riferimenti normativi**

#### **Costituzione**

Art. 133, comma 2 e art. 118, comma 1.

#### **Norme nazionali**

Legge 8 giugno 1990, n.142 recante “*Ordinamento delle autonomie locali*”.

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”.

Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”.

#### **Norme regionali**

Legge Regionale 15 dicembre 2006, n. 29 recante il “*Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali*”.

Legge Regionale 6 luglio 2017, n. 17 recante la “*Revisione delle procedure in materia di istituzione di nuovi comuni e di modifica delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali. Modifica del Titolo II della l.r. 29/2006*”.

### **Bibliografia**

Unioni e fusioni di Comuni. Elementi teorici e prassi operative – Volume 1, *L'Unione di Comuni come progetto multidimensionale*  
Volume 2, *La fusione di Comuni come procedimento complesso* di Giuseppe Carlo Ricciardi, Alessandro Venturi (a cura di) Maggioli Editore, 2020.

**ALLEGATI.**

Si mette a disposizione, tramite il seguente link in open access, la documentazione a corredo che si ritiene utile condividere con gli interessati:

[https://drive.google.com/drive/folders/13HyFMGB4CrGgq5\\_rl-auf6Vna4QHRf4H?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/13HyFMGB4CrGgq5_rl-auf6Vna4QHRf4H?usp=sharing)